

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4664 del 04/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BRAMIERI CARNI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOCALITÀ SAN NICOLÒ, VIA VIGNAZZA N° 18/BIS.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4737 del 29/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **BRAMIERI CARNI S.R.L.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOCALITÀ SAN NICOLÒ, VIA VIGNAZZA N° 18/BIS.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **BRAMIERI CARNI S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Rottofreno, Località San Nicolò, Via Vignazza n° 18/bis, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno e trasmessa dallo stesso con nota 27/03/2017, prot. n° 3509 (acquisita agli atti il 28/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3540) per l'attività di "macellazione e lavorazione carni" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Località San Nicolò, Via Vignazza n° 18/bis;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura precedentemente autorizzato dal Comune di Rottofreno con atto dell'11/06/2013, prot. n° 5805;;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota 13/06/2017, prot. n° 7563 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6989) ;

Verificato che:

- presso lo stabilimento è presente un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi al quale confluiscono:
 - le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature di macellazione, nonché (saltuariamente) quelle provenienti dalla piazzola di lavaggio degli automezzi utilizzati per il trasporto bestiame;
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici) in uscita dalle fosse biologiche;
- lo scarico in uscita dal depuratore biologico è classificato come scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato ("pozzetto per prelievi") nella Tavola N. 1 del 17/02/2017 allegata alla documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota 13/06/2017, prot. n° 7563 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6989);
- presso lo stabilimento è presente anche uno scarico di acque meteoriche di dilavamento e pluviali (non soggetti ad autorizzazione allo scarico);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comune di Rottofreno con nota dell'08/08/2017, prot. n° 9984 (acquisito agli atti il 09/08/2017 con prot. n° PGPC/2017/9773), in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Preso atto che il Comune di Rottofreno, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 11 agosto 2017, prot. n. 10133 ed acquisita agli atti al prot. n. 9980 in data 16 agosto 2017 ha comunicato che: *".....omissis.....dalla documentazione allegata all'istanza si evince che non è necessaria l'acquisizione di nulla-osta....."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 69 del 19/6/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BRAMIERI CARNI S.R.L.** per l'attività "macellazione e lavorazione carni" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Località San Nicolò, Via Vignazza n° 18/bis;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BRAMIERI CARNI S.R.L.** (C. FISC. 00919470336) per l'attività di "macellazione e lavora-

zione carni” svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Località San Nicolò, Via Vignazza n° 18/bis (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei seguenti parametri:

- Fosforo totale: limite viene derogato fino ad un valore massimo di 20 mg/l;
- Azoto ammoniacale: limite viene derogato fino ad un valore massimo di 100 mg/l;
- Azoto nitroso: limite viene derogato fino ad un valore massimo di 3 mg/l;
- Azoto nitrico: limite viene derogato fino ad un valore massimo di 120 mg/l;

3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all’Autorità di Controllo;
- b) il volume di acqua reflua avviata al depuratore non dovrà essere superiore alla massima potenzialità prevista per lo stesso (pari a 21,7 mc/giorno);
- c) l'area interessata dall'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
- e) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore e dalle fosse biologiche;
- g) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di depurazione rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze

inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento,

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Rottofreno con atto dell'11/06/2013, prot. n° 5805;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.